COMUNE DI BONDENO
(Provincia di Ferrara)

Prot 6262/2017
Del 02.03.2017

Al Dirigente del Settore Tecnico

Controllo successivo di regolarità amministrativa
(articolo 147-bis comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000)
1° semestre 2016

Con deliberazione n. 6/2013 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni previsto dagli art. 147 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito dalla L. n.213/2012.

L'articolo 10 del suddetto Regolamento, rubricato "Controllo di regolarità amministrativa *Controllo successivo*", dispone , testualmente:
"*1.Il controllo di regolarità amministrativa è effettuato, in fase successiva, sotto la direzione del Segretario Generale.*
2. Sono soggetti a controllo successivo , con modalità stabilite autonomamente dal Segretario Generale , determine, contratti, autorizzazioni, attestazioni ed ogni altro atto che ritenga opportuno controllare.
3. Le risultanze del controllo di cui al punto precedente sono trasmesse ogni sei mesi a cura del Segretario Generale, unitamente alle direttive cui conformarsi, nei casi di riscontrate irregolarità, ai Dirigenti, ai revisori dei conti, all'Organo di Valutazione, al Consiglio Comunale".

Con atto organizzativo prot. n. 7305/2013, il segretario comunale pro-tempore –ha determinato e specificato gli ambiti del controllo.

Con atto organizzativo del 20.07.2015 è stato approvato il piano dei controlli.

Con verbale prot. n. 34708 si è proceduto all'estrazione degli atti da sottoporre a controllo.

Le schede del controllo sono state consegnate a mano con nota prot. n. 441 in data 09.01.2017.

Il Dirigente di Settore invitato per esaminare,congiuntamente allo scrivente, le schede redatte a seguito dei controlli, ad oggi non ha risposto.

Si chiarisce che il sistema di controllo interno è fondato non sulla minaccia della sanzione, tipica dei controlli esterni, bensì su un processo condiviso ed imparziale, quello dell'*auditing*, che in modo trasparente e nell'interesse di tutti, possa aiutare a tenere l'azione amministrativa in zone di sicurezza rispetto ad errori o irregolarità fonte di responsabilità per i dirigenti e per gli amministratori, prevenendo anche rischi corruttivi.

Nel corso del 2016 il Comune si è dotato del Piano triennale di prevenzione della corruzione. In coerenza anche con i più recenti orientamenti della magistratura contabile sull'organizzazione del sistema dei controlli interni si è provveduto in sede di organizzazione del presente controllo, riferito agli atti adottati nel 1° semestre 2016, ad affinare la tecnica del campionamento estendendo il controllo a tutti quegli atti rilevanti ai fini delle misure del PTPC, come indicato nel verbale di individuazione degli atti, ed arricchendo i parametri di controllo con la verifica del rispetto delle più importanti misure inserite nel

PTPC (in particolare sono stati sottoposti a verifica gli atti per la pubblicazione in amministrazione trasparente e ai sensi dell'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012).

I risultati del controllo:

il controllo è stato principalmente orientato sui seguenti aspetti:
- verifica della correttezza formale nella redazione dell'atto;
- verifica della correttezza formale delle procedure;
- rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente;
- rispetto degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D. Lgs. n, 33/2013 (entrato in vigore il 20 aprile 2013);
- analisi del rispetto dei tempi dei procedimenti;
- verifica del rispetto degli obblighi di acquisto sul mercato elettronico o con altri sistemi di *e-procurement.*

DETERMINAZIONI DI IMPEGNO
L'analisi delle determinazioni sottoposte a controllo ha consentito di evidenziare alcune criticità nella materia della contrattualistica pubblica sotto il profilo dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni di **ricorso al mercato elettronico.**
A seguito dell'entrata in vigore della Legge di stabilità 2016, l'ordinamento sancisce in capo ai Comuni ed alle Centrali Uniche di Committenza l'obbligo procedimentale di verifica dei parametri di prezzo-qualità previsti dalle convenzioni Consip come base di confronto quale prezzo massimo di riferimento per l'autonoma contrattazione degli acquisti superiori alla soglia comunitaria. Nelle ipotesi in cui il Comune decide di procedere autonomamente a singoli acquisti di beni e servizi, il dipendente che ha sottoscritto il contratto è tenuto a trasmettere il provvedimento di riferimento al servizio di controllo interno, unitamente ad una apposita dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, attestante il rispetto della verifica dei parametri di prezzo/qualità previste dalle convenzioni Consip attive. Si segnala inoltre come, alle convenzioni Consip cui i Comuni sono chiamati a verificare, si sono aggiunte quelle stipulate dai soggetti aggregatori per l'ambito territoriale di competenza. La mancata osservanza di tale obbligo di comparazione, a norma dell'art. 1 comma 1 del D.L. 95/2012, è sanzionata con la nullità dei contratti stipulati e rappresenta fonte di responsabilità amministrativa e disciplinare.

Per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, è sancito l'obbligo di approvvigionamento tramite il ricorso al mercato elettronico. Giova sul punto sottolineare che, sebbene a norma del comma 502 della legge di stabilità 2016, a partire dal 1/1/2016 tale obbligo procedimentale sussista per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000 Euro, la necessità di confrontare almeno i parametri prezzo/qualità di convenzioni attive risulta in linea con le indicazioni della più recente giurisprudenza contabile, secondo cui il novellato comma 450 della Legge 296/2006 codifica in capo a tutte le amministrazioni pubbliche un obbligo generalizzato di ricorso ai mercati elettronici nel caso di acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria. Eventuali deroghe non possono essere ammesse per motivi di densità demografica, né in ragione della decisione di procedere ad acquisti in economia. A detta della Corte dei Conti, l'unica eccezione a tale obbligo può essere legittimamente riferita alla non reperibilità o non idoneità dei beni e servizi presenti sul mercato elettronico rispetto alle necessità dell'ente procedente. Conseguentemente, risulta necessario specificare dettagliatamente le caratteristiche qualitative e tecniche del bene ovvero della prestazione nella determinazione a contrarre. La mancata osservanza di tali disposizioni è sanzionata dall'art. 1 comma 1 del D.L. 95/2012 con la nullità del contratto stipulato, comporta il pagamento del corrispettivo dell'acquisto in capo al dipendente e rileva sotto il profilo della responsabilità disciplinare e amministrativo contabile, essendo previsto l'obbligo di avvio del procedimento disciplinare e di segnalazione alla Procura regionale della Corte dei Conti.

Il controllo di regolarità amministrativa ha consentito altresì di rilevare in numerose determinazioni la mancata verifica del possesso dei requisiti di ordine generale definiti dal Codice dei Contratti Pubblici in capo al contraente e dell'assolvimento degli obblighi in materia di regolarità contributiva; obbligo di legge che sussiste anche nelle ipotesi di acquisto sul Mepa, in considerazione del fatto che l'acquisizione da parte di Consip delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti ed il loro rinnovo semestrale attiene solo alla fase di abilitazione, esonerando gli enti pubblici dall'acquisizioni delle stesse solo ai fini della partecipazione alla gara e non anche ai fini dell'aggiudicazione. Come specificato nel Manuale d'uso del sistema di e-

procurement delle PA, il soggetto aggiudicatore rimane infatti l'unico ed esclusivo responsabile dei controlli e delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in capo al fornitore aggiudicatario. Si rileva il mancato rispetto alle norme regolamentari e di procedimento, nonché il mancato rispetto delle prescrizione del piano anticorruzione 2017-2019.
Il controllo sugli atti di incarico ha evidenziato la mancata rispondenza a norme e regolamenti, la carenza di motivazione e di procedimento. Si invita il Dirigente ha predisporre una fondamentale formazione specifica in materia, anche raccordandosi con l'Ufficio Legale del Comune.

ATTI DI LIQUIDAZIONE
Il controllo effettuato sugli atti di liquidazione ha messo in evidenza molte criticità. Si richiede una maggiore attenzione nella redazione degli atti, con indicazione degli elementi necessari di un provvedimento amministrativo quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, una compiuta istruttoria, la verifica della regolarità della fornitura o della prestazione, il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite.
Si sottolinea infine la necessità di rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013.

PROVVEDIMENTI DI NATURA AUTORIZZATORIA, CONCESSIONI CIMITERIALI e SCIA
Si chiede di compilare la documentazione prevista dal piano anticorruzione 2016-2018; per le concessioni cimiteriali rispettare il regolamento comunale vigente in materia (in particolare art. 55); per le scia pubblicare i provvedimenti nei termini previsti nel piano della trasparenza 2016/2018 nonché quanto previsto dal piano anticorruzione in materia di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.

CONTRATTI
Si richiama quanto rilevato per gli atti di impegno.

Alla luce di quanto emerso dai controlli effettuati, lo scrivente – riservandosi di emanare specifiche direttive ed invitando a mettere a regime le disposizioni riguardanti gli affidamenti di appalti di lavori, beni e servizi, stante la presenza di maggiori criticità nella materia degli affidamenti - evidenzia la necessità di una maggiore sinergia tra il responsabile del settore e i singoli responsabili di procedimento, al fine di omogeneizzare e standardizzare i procedimenti e individuare il contenuto minimo obbligatorio di ogni tipologia di atto.
Si richiama la particolare attenzione in materia di misure di prevenzione della corruzione, così come aggiornate nel nuovo PTPC, evidenziando fra l'altro che il rispetto delle stesse costituisce specifico obiettivo di performance e l'inosservanza nei casi gravi è fonte anche di responsabilità disciplinare.

Bondeno, 2 marzo 2017

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Necco